

Decreto legge 22/03/2021, n. 41

Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19.

Pubblicato nella Gazz. Uff. 22 marzo 2021, n. 70.

Art. 9-bis. Disposizioni urgenti per il settore marittimo^[46]**In vigore dal 22 maggio 2021**

1. Al fine di sostenere l'occupazione, di accompagnare i processi di riconversione industriale delle infrastrutture portuali e di evitare grave pregiudizio all'operatività e all'efficienza portuali, nei porti nei quali almeno l'80 per cento della movimentazione di merci containerizzate avviene o sia avvenuta negli ultimi cinque anni in modalità transhipment, si sia realizzata una sensibile diminuzione del traffico roteabile e passeggeri e sussistano, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, stati di crisi aziendale o cessazioni delle attività terminalistiche e delle imprese portuali, in via eccezionale e temporanea, ai lavoratori in esubero delle imprese che operano nei predetti porti ai sensi dell'[articolo 16 della legge 28 gennaio 1994, n. 84](#), ivi compresi i lavoratori in esubero delle imprese titolari di concessione ai sensi dell'[articolo 18 della citata legge n. 84 del 1994](#), per le giornate di mancato avviamento al lavoro, si applicano le disposizioni di cui al [comma 2 dell'articolo 3 della legge 28 giugno 2012, n. 92](#), nel limite delle risorse aggiuntive pari a 2.703.000 euro per l'anno 2021.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a euro 2.703.000 per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'[articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190](#), come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto.

Note:

[46]Articolo inserito dalla [legge di conversione 21 maggio 2021, n. 69](#).